DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1992

recante terza modifica della decisione 80/775/CEE, che fissa le modalità del controllo cui è subordinata la qualifica « ufficialmente indenne da brucellosi » degli allevamenti bovini in alcune regioni della Repubblica federale di Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(92/103/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dalla direttiva 90/425/CEE [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 13,

considerando che la decisione 80/775/CEE della Commissione [3], modificata da ultimo dalla decisione 90/29/CEE [4], ha già fissato le modalità del controllo cui è subordinata la qualifica « ufficialmente indenne da brucellosi » degli allevamenti bovini in alcune regioni della Repubblica federale di Germania;

considerando che, a seguito della riunificazione, anche altre zone della Repubblica federale di Germania rispondono attualmente alle condizioni prescritte per poter ridurre la frequenza dei controlli e alzare l'età alla quale gli animali vengono controllati al fine di conservare agli allevamenti bovini in causa la qualifica « ufficialmente indenni da brucellosi »;

considerando che, per il mantenimento di tale qualifica, è opportuno stabilire misure di controllo, atte a garantire che la qualifica è giustificata e conforme alla particolare situazione sanitaria degli allevamenti bovini in talune regioni della Repubblica federale;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 80/775/CEE, dopo il termine « Brema » vengono aggiunti i termini « Berlino, Brandenburgo, Mecklemburgo — Pomerania occidentale, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia » ed il termine « Berlino (ovest) » viene soppresso.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
(3) GU n. L 224 del 27. 8. 1980, pag. 14.
(4) GU n. L 16 del 20. 1. 1990, pag. 34.